

La ricorrente afferma inoltre che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento di base ⁽¹⁾, per non avere tempestivamente sentito il parere del comitato consultivo circa l'esclusione dei frigoriferi a tre porte side-by-side dall'ambito del prodotto rilevante.

Infine la ricorrente deduce che le istituzioni comunitarie sono incorse in violazione del regolamento di base nel loro approccio nella definizione del prodotto rilevante basandosi sulle caratteristiche fisiche, senza considerare la percezione del consumatore.

⁽¹⁾ GU 2006, L 236, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

Marchio o segno fatto valere: i marchi denominativi spagnoli «CROS», il marchio denominativo spagnolo «SOCIEDAD ANONIMA CROS», i marchi figurativi spagnoli «CROS», nonché il marchio denominativo spagnolo «ERCROS» per beni della classe 1.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 17 novembre 2006 — Ercros/UAMI — Degusta (TAI CROS)

(Causa T-315/06)

(2006/C 326/142)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ercros, SA (Barcellona, Spagna) (Rappresentante: R. Thierie, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Degussa AG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- «modificare *sic et simpliciter*» la decisione impugnata (decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 settembre 2006 nel procedimento di ricorso R 29/2006-1);
- accogliere l'opposizione e respingere la domanda del marchio figurativo n. 2 768 851 «TAICROS»;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Degussa AG.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «TAI CROS» per beni della classe 1 (domanda n. 2 768 851).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Ricorso presentato il 9 novembre 2006 — Commissione/Premium

(Causa T-316/06)

(2006/C 326/143)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: sig.ra E. Montaguti, agente, assistita dai sigg. J.-L. Fagnart e F. Longfils, avocats)

Convenuta: Premium SA

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile e fondata la domanda proposta con il presente ricorso, e di conseguenza:
- condannare la Premium SA a pagare un importo principale pari a EUR 88 594,493, corrispondente a EUR 57 605,74 per il contratto ISAR A 2052 e a EUR 30 988,74 per il contratto KAVAS-2 A2019;
- condannare la Premium SA a pagare gli interessi di mora maturati sull'importo di EUR 57 605,74 per il contratto ISAR [al tasso indicato in base alle disposizioni del diritto francese applicabile al contratto];
- condannare la Premium SA a pagare gli interessi di mora maturati sull'importo principale di EUR 30 988,74 per il contratto KAVAS-2 [al tasso indicato in base alle disposizioni del diritto danese applicabile al contratto];
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, in data 11 marzo 1992 e 29 dicembre 1993 ha stipulato, con un consorzio al quale partecipava una società di cui la convenuta era un contraente associato, due contratti relativi ai progetti KAVAS-2, A2019 («Knowledge acquisition visualization and assessment system») e ISAR-AIM, A2052 («Integration System ARchitecture») realizzati nell'ambito di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie dell'informazione (1990-1994) adottato con la decisione del Consiglio 91/394/CE⁽¹⁾.

I contratti prevedevano gli importi dei costi ammissibili dei progetti sulla base dei quali è stato calcolato il contributo finanziario della Comunità. Conformemente a quanto pattuito nei contratti, tutti i versamenti effettuati dalla Commissione dovevano essere considerati come anticipi fino all'approvazione della relazione finale. Qualora il contributo finanziario complessivo a carico della Commissione fosse risultato inferiore ai pagamenti già effettuati, i contraenti si erano impegnati a rimborsare immediatamente la differenza alla Commissione. I contratti disponevano inoltre che i contraenti erano responsabili in via congiunta e solidale per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali, fatti salvi i casi in cui uno di essi non avesse fornito determinate informazioni finanziarie o avesse fornito informazioni finanziarie false o incomplete. In quest'ultima ipotesi, la responsabilità incombeva solo a tale contraente.

In forza delle disposizioni contrattuali, il consorzio era tenuto a presentare rendiconti periodici relativi alle spese nonché relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori.

L'audit finanziario effettuato dalla Commissione nel 1996 ha rilevato varie spese non ammissibili fatturate dalla Premium SA. Nelle sue osservazioni in merito al suddetto rapporto, la convenuta ha osservato che non poteva accettare che la relazione respingesse varie voci di costo. In seguito alla corrispondenza intercorsa tra la convenuta e la Commissione, quest'ultima ha emesso le note di addebito nei confronti della Premium SA, che le ha contestate. Dal momento che alcuni anticipi presi in considerazione dalla Commissione nelle prime note di addebito non erano stati trasferiti dal coordinatore alla Premium SA, la Commissione ha emesso nuove note di addebito per gli importi effettivamente pagati in eccesso mantenendo ferme tuttavia le constatazioni di cui alla relazione di verifica contabile relative alle spese non ammissibili fatturate dalla convenuta. La Premium SA ha contestato anche queste note.

La Commissione ha reiterato in diverse occasioni le richieste di pagamento alle quali la convenuta non aveva ottemperato. Di conseguenza, sulla base delle clausole compromissorie contenute nei contratti, la Commissione ha presentato il presente ricorso diretto a condannare la Premium SA al rimborso di una parte dell'anticipo versato dalla Comunità oltre agli interessi di mora in quanto la convenuta non avrebbe presentato nessun motivo rilevante al fine di contestare la fondatezza della tesi della Commissione con riguardo alle spese giudicate non ammissibili in seno alla relazione di verifica contabile.

⁽¹⁾ GU 1991, L 218, pag. 22.

Ricorso presentato il 23 novembre 2006 — Panrico/UAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Causa T-317/06)

(2006/C 326/144)

Lingua del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Panico, S.L. (unipersonale) (Santa Perpètua de Mogola, Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv.to D. Pellisé Irquiza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HDN Development Corp.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio 8 agosto 2006 (procedimento R 0194/2005-1), relativa al procedimento di opposizione n. B 303 992 contro la domanda di marchio comunitario n. 1.298.785.
- Condannare l'Ufficio e la richiedente il marchio comunitario n. 1.298.785, ossia la HDN Development Corporation, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: HDN Development Corporation.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con i termini «KRISPY KREME DOUGHNUTS» (domanda n. 1.298.785), per prodotti compresi nelle classi 25 e 30 e per servizi della classe 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchi denominativi spagnoli «DOUGHNUTS» (n. 1.288.926) e «DONUT» (n. 399.563), per prodotti compresi nella classe 30, e marchio figurativo «donuts», per prodotti compresi nella classe 25 e per servizi della classe 42.